CAMERA DEI DEPUTATI N. 2390-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE: **TRUZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

nella seduta del 12 luglio 1956

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo formativo della proprietà coltivatrice in Italia, che già nel primo dopoguerra aveva segnato il trasferimento di terreni per circa 1 milione di ettari, non ha rallentato il suo ritmo in questo secondo dopoguerra.

Per effetto di una politica volta a promuovere l'ascesa delle classi contadine alla proprietà della terra, circa 600 mila ettari sono stati espropriati con le leggi di riforma fondiaria; ed oltre 700 mila ettari di terreni, provenienti in notevole parte da grandi e medie proprietà, sono andati a formare – per moto spontaneo, assecondato da particolari provvidenze fiscali e creditizie – nuove proprietà contadine o ad integrare, con opportuni arrotondamenti, proprietà non autonome, insufficienti ad assorbire per intero la capacità lavorativa del nucleo familiare.

Per riferirci allo strumento legislativo più recente (tra quelli che incoraggiano la formazione spontanea) di questa politica contadina che si manifesta con sì imponenti risultati, ricordiamo la legge 1° febbraio 1956, n. 53,

che proroga fino al 30 giugno 1960 le provvidenze – che andavano a scadere il 20 marzo 1957 – del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, disponendo nuove agevolazioni ed assegnazioni di mezzi.

Di fronte all'ampiezza di questo fenomeno di spontanea redistribuzione della proprietà fondiaria, il Governo non è rimasto inerte. Le richieste di acquisto attraverso la Cassa per la formazione della proprietà contadina, rivolte da manuali lavoratori agricoli nullatenenti (relative ad aziende offerte in vendita da proprietari che intendono procedere, spinti da sollecitazioni di varia natura, al volontario ridimensionamento dei propri complessi fondiari) divengono sempre più pressanti. E lo stesso dicasi per le richieste di mutuo che contadini, pur dotati di qualche risparmio, insufficiente tuttavia a consentire l'acquisto del terreno, rivolgono agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

A questo duplice ordine di esigenze va incontro il presente disegno di legge, col quale viene disposta una ulteriore destinazione di 5 miliardi – tratti dalle disponibilità afferenti ai cosiddetti *surplus* agricoli – allo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Il testo ministeriale prevedeva l'assegnazione, a titolo di anticipazione, di 4 miliardi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e di 1 miliardo agli istituti di credito agrario da utilizzare per operazioni di mutuo ai sensi del decreto legislaztivo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni. La IX Commissione permanente (Agricoltura) ha ritenuto tuttavia di dover emendare l'articolo 2, elevando a 2 miliardi i fondi da destinare agli istituti di credito agrario (che andrebbe così ad aggiungersi allo stanziamento di 5 miliardi, di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, articolo 10, lettera *b*) e, conseguentemente, riducendo a 3 miliardi l'importo complessivo delle anticipazioni disposte a favore della Cassa per la proprietà contadina (ad integrazione, quindi, dei 10 miliardi stanziati con la stessa legge n. 53); e ciò in rapporto a una valutazione, ritenuta più aderente alla realtà, delle attuali esigenze del settore. Occorre infatti correggere, in più larga misura, alcune situazioni di carenza di capitali che si manifestano in zone (come nell'Italia Centrale e Meridionale) dove più pressante è il ricorso agli istituti di credito da parte di contadini ansiosi di accedere alla proprietà di un terreno, sia per la formazione di nuove proprietà che per arrotondamento di proprietà insufficienti.

La Commissione ha inoltre approvato – e il rappresentante del Governo accettato – un ordine del giorno col quale si invita il Governo a destinare almeno la metà dei fondi che saranno anticipati, ai sensi della presente legge, alla Cassa per la proprietà contadina, all'acquisto di poderi di montagna e di collina, o all'arrotondamento, nelle zone montane, di proprietà insufficienti.

L'invito della Commissione vuol costituire l'avvio ad interventi atti a ridurre – con la formazione, nei luoghi economici adatti, di proprietà coltivatrici – gli effetti dannosi dell'abbandono dei poderi da parte di famiglie mezzadrili e di fittavoli: fenomeno che in questi ultimi anni ha assunto aspetti allarmanti, specie in alcune zone dell'Appennino centrale.

La Commissione ha, infine, espresso il voto che le agevolazioni che la vigente legislazione concede alla proprietà contadina di nuova formazione – sia in materia di credito che di sussidi statali nei miglioramenti fondiari – vengano in futuro estese a tutta la proprietà coltivatrice.

Allo scadere, nel 1960, delle provvidenze in vigore, il Governo non dovrà eludere l'imperativo di un nuovo ed organico complesso di provvidenze, tendenti alla difesa e al consolidamento di tutta la proprietà contadina esistente in Italia, senza discriminazioni.

Onorevoli Colleghi, con il presente disegno di legge si dà ulteriore impulso al benefico processo del passaggio della terra in proprietà alle famiglie coltivatrici e alla loro elevazione sociale; per questo motivo esprimo la speranza che la Camera vorrà onorarlo di una sollecita approvazione.

TRUZZI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge

è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.

ART. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

a) per un importo non superiore a 4 miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori ad un miliardo di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'articolo 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Identico.